

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2013**  
**242/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MERITO**  
**AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE SAN FILIPPO DEL MELA 220kV, SAN FILIPPO DEL**  
**MELA 150kV E CENTRO ENERGIA FERRARA, ESSENZIALI PER L'ANNO 2012**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 giugno 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 66/11 (deliberazione ARG/elt 66/11);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 110/11 (deliberazione ARG/elt 110/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2011, ARG/elt 172/11 (deliberazione ARG/elt 172/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 18 novembre 2011 – protocollo Autorità n. 30093 del 18 novembre 2011 – (di seguito: comunicazione 18 novembre 2011);
- la comunicazione di CENTRO ENERGIA FERRARA S.p.A. (di seguito: CEF), datata 14 settembre 2012 – protocollo Autorità n. 28717 del 20 settembre 2012 – (di seguito: comunicazione CEF);

- la comunicazione di EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER), datata 18 settembre 2012 – protocollo Autorità n. 28727 del 20 settembre 2012 – (di seguito: comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di E.ON GLOBAL COMMODITIES – ITALIAN BRANCH SE (di seguito anche: E.ON) datata 29 maggio 2013 – protocollo Autorità n. 19988 del 30 maggio 2013 – (di seguito: comunicazione E.ON).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito: corrispettivo *ex* comma 63.13);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13;
  - l'eventuale acconto sia pari al 75% della differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il 50% di una stima dei costi fissi riconosciuti e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del medesimo semestre;
- gli impianti Centro Energia Ferrara di E.ON e San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV di EDIPOWER sono inclusi tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2012, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- da quanto si evince dalla comunicazione E.ON, la ragione sociale dell'utente del dispacciamento dell'impianto Centro Energia Ferrara è stata modificata da E.ON ENERGY TRADING ITALIAN BRANCH in E.ON GLOBAL COMMODITIES ITALIAN BRANCH dal mese di marzo 2013;
- E.ON, con l'omonima comunicazione, che ha integrato la comunicazione CEF, ha richiesto l'acconto di cui al comma 65.30, con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara; e che, con la comunicazione EDIPOWER, detta società ha avanzato analoga istanza rispetto agli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150 kV, per l'anno 2012;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del corrispettivo di reintegrazione sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
- essendo tuttora in corso le verifiche *ex* comma 65.34 con riferimento alle richieste di reintegrazione dei costi per l'anno 2011, è ragionevole attendersi che gli esiti dei richiamati controlli sulle istanze per l'anno 2012 possano essere disponibili dopo il primo semestre del corrente anno;

- con la deliberazione 582/2012/R/eel, gli impianti oggetto del presente provvedimento sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi anche oltre l'anno 2012 (San Filippo del Mela 220kV sino al 31 dicembre 2013, San Filippo del Mela 150kV sino al 31 dicembre 2014 e Centro Energia Ferrara sino al 31 dicembre 2015);
- rispetto agli impianti in oggetto, gli utenti del dispacciamento sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; e che l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, il calcolo della parte variabile del corrispettivo di reintegrazione dei costi è basato, tra l'altro, su parametri tipici di ciascuna unità dell'impianto, ai sensi dei commi 65.2, lett. b, 65.3, lett. c e 65.3.1 (di seguito: parametri tecnici tipici);
- con la deliberazione ARG/elt 66/11, sono stati definiti i parametri tecnici tipici per l'anno 2011 con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 220 kV e San Filippo del Mela 150 kV;
- da quanto emerso dalla comunicazione 18 novembre 2011, EDIPOWER ha richiesto di estendere, anche all'anno 2012, i parametri tecnici tipici applicati nell'anno 2011.

**RITENUTO, OPPORTUNO, CHE:**

- al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti E.ON ed EDIPOWER, Terna riconosca a dette società l'acconto di cui al comma 65.30 per l'anno 2012, con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per i quali hanno presentato apposita istanza, precisando che, in sede di determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13 per il citato anno, si terrà conto degli esiti delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione agli impianti San Filippo del Mela 220 kV e San Filippo del Mela 150 kV, nulla osta ad applicare i parametri tecnici tipici definiti per l'anno 2011 anche ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012

**DELIBERA**

1. Terna riconosce a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, l'acconto previsto dal comma 65.30, i cui importi sono indicati nell'Allegato A.

2. Terna riconosce ad E.ON, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, l'acconto previsto dal comma 65.30, i cui importi sono riportati nell'Allegato B.
3. Terna dà seguito alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2013.
4. I parametri tecnici tipici relativi agli impianti San Filippo del Mela 220 kV e San Filippo del Mela 150 kV, definiti per l'anno 2011 con la deliberazione ARG/elt 66/11, sono applicati anche in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012.
5. Gli Allegati A e B sono trasmessi rispettivamente ad EDIPOWER e ad E.ON.
6. Gli Allegati A e B sono trasmessi a Terna per la finalità di cui al punto 3.
7. La presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A e B, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*